

COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it / P.Iva 03366130155

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11/05/2017 avente per oggetto:

APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 10.3,2017 - I.E.

Proponente: IOLI ENRICO GASTONE - VICE SINDACO

Proposta al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 10.3.2017 - I.E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Premesso che:

- 1. in data 13.3 us. è stata pubblicata sul BURL la nuova legge regionale n. 7/2017 avente per oggetto "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti";
- 2. la finalità di tale nuova disciplina edilizio-urbanistico è il "recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.";

Rilevato che l'art. 4, comma 1, della legge che stabilisce: "Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitarie, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivate dalla classificazione P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio Comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa, per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazione di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati."

Vista la nota in data 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, allegata al presente atto deliberativo, con cui il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in qualità di A.T.O. ha trasmesso la tavola della soggiacenza minima della falda;

Preso Atto che nella citata nota del 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), propone, in considerazione dei valori di oscillazione della falda registrati nel periodo temporale 2001-2016, di acquisire, nel caso di interventi di recupero abitativo degli interrati, da parte dei proponenti *ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i. e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14.1.2008 – Capitoli n. 6.2.1, n. 6.2.2 e n. 8, pubblicate in G.U. n. 29 del 4.2.2008, al fine di individuare eventuali fenomeni d'innalzamento della falda (es. falde sospese), riscontrabili solo a livello di dettaglio sub-comunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio;*

Preso Atto che sulla base degli interventi di monitoraggio in diversi punti della Città da parte dell'A.T.S volti a verificare i livelli di radon ai piani interrati degli edifici, non sono emerse situazioni di superamento dei limiti (< 400 Bq/m³);

Vista l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017 prot. n. 10948, nella quale vengono posti in evidenza gli aspetti connessi all'applicazione della citata legge regionale sul territorio comunale e, in conclusione, si propone:

- 1. che venga sottoposto all'esame del Consiglio Comunale un idoneo atto deliberativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle L.R. n. 7/2017;
- 2. il recepimento delle risultanze rappresentate nei documenti messi a disposizione dal C.A.P. (in luogo dell'A.T.O.) con la nota del 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, circa le condizioni della falda presente nel territorio comunale ed eventuale presenza di effetti di risalita delle acque profonde tali da inibire la permanenze di persone nei piani sotto terra di cui alla nota;
- 3. fatto salvo il recepimento delle indicazioni fornite dal C.A.P., di escludere dall'ambito di applicazione della citata legge le aree individuate:
 - a) nelle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, relativamente agli immobili inseriti nei territori di cui alle classi di fattibilità geologica 4ri, 4va,4co, 4m, 4sc, 4pi;
 - b) nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, riconducibili nella definizione posta in legenda come aree oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate;

così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000;

- 4. che, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto, inoltre, siano comunque escluse dall'applicazione della normativa in esame le eventuali parti di territorio per le quali si riscontrassero situazioni di contaminazione ovvero debbano essere assoggettate ad operazioni di bonifica, realizzate o da eseguirsi, e non censite in sede di definizione del P.G.T.;
- 5. nell'ambito di detta proposta deliberativa, venga stabilito che, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale, il recepimento delle aree e servizi si intende assolto, conformemente alle previsioni del vigente PGT, mediante l'applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 18, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei Servizi;
- 6. ai fini dei valori dell'eventuale monetizzazione delle aree per servizi, devono essere assunti i parametri contenuti nel vigente Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e succ. agg.;
- 7. l'atto deliberativo di cui al precedente punto 1, altresì attesti che, ai fini dell'applicabilità di interventi disciplinati dalla legge in trattazione, si debbano considerare anche i vani che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 3.3.29 del vigente Regolamento d'Igiene Locale ad integrazione della declaratoria contenuta al comma 2, dell'art.1, della medesima L.R. n. 7/2017;
- 8. in coerenza con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 7/2017, che in sede deliberativa venga esplicitato che le disposizioni normative in trattazione si rendano applicabili nell'ambito dei seguenti Gruppi Funzionali così come definiti dall'articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.:
 - *I. Gruppo Funzionale GF I Residenziale;*
 - II. Gruppo Funzionale GF II d Attività artigianale di servizio;
 - III. Gruppo Funzionale GF II e Attività di commercio all'ingrosso;
 - IV. Gruppo Funzionale GF III Attività terziarie di produzione di servizi;

- V. Gruppo Funzionale GF IV Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago;
- *VI. Gruppo Funzionale GF V Commerciale;*
- VIII. Gruppo Funzionale GF VI Attività di interesse collettivo e di pubblico interesse;

e che nei locali aventi tutte le suddette destinazioni l'applicazione della legge regionale avviene in deroga a tutti i limiti di destinazione e/o di utilizzo indicati nel vigente Regolamento Locale d'Igiene Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004 e s.m.i..

Preso Atto che, in merito alle proposte formulate nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017, la Commissione per il Paesaggio si è espressa favorevolmente con suggerimenti, così come risulta dal verbale n. 4 della seduta del 30.5.2017;

Rilevato che la Commissione per il Paesaggio ritiene però, che per le aree oggetto di bonifica già effettuate, di cui all'art. 4 comma 1 della legge in questione, possa essere consentita l'applicazione della legge previa acquisizione di specifica certificazione da parte di un tecnico abilitato che il terreno non sia contaminato o che le condizioni del terreno non limitino l'utilizzo dei piani interrati dal punto di vista igienico-sanitario;

Preso Atto inoltre che, anche la Commissione Urbanistica nella seduta del 30.5.2017, ha approvato con integrazioni le proposte formulate nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017;

Rilevato che la Commissione Urbanistica ha richiesto le seguenti integrazione rispetto a quanto proposto nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare:

- 1. *vengano inserite le prescrizioni* contenute nella nota in data 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, allegata al presente atto deliberativo, del Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in merito alle specifiche indagini relative ad eventuali situazioni locali di "falda sospesa";
- 2. per le aree oggetto di bonifica o che verranno bonificate deve essere prodotto uno specifico certificato di un tecnico abilitato che ne attesti la compatibilità con la normativa di cui alla L.R. n. 7/2017, così come proposto dalla Commissione per il Paesaggio;

Ricordato che con nota in data 15.5.2017 si ritenuto di richieste il contributo del Parco delle Groane in merito alla proposta in esame, anconché non previsto dalla legge regionale;

Preso Atto che il Parco non ha dato riscontro alla richiesta del Comune;

Ritenuto necessario procedere nella definizione della tematica in trattazione in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei termini di legge per l'assunzione delle determinazioni consiliari, riservandosi di integrare, se necessario, il presente atto qualora pervengano successivamente suggerimenti da parte del Parco che rendano necessario un riesame della proposta ora in approvazione, fermo restando il rispetto della procedura prevista dalla legge;

Ritenuto di condividere le considerazioni ed argomentazioni e, conseguentemente, di recepire le proposte formulate dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017 prot. n. 10948, integrate dalle condizioni e dalle proposte operate dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Commissione Urbanistica;

Rilevato che al comma 8, dell'articolo 2, della citata L.R. n. 7/2017 stabilisce: "i PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici, e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente";

Visto il documento di modifica dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) elaborato dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare, unito alla relazione del 4.4.2017 prot. n. 7946, allagata al presente atto deliberativo;

Preso Atto inoltre che, in merito alla citata proposta di modifica dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) elaborata dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare, la Commissione Urbanistica si è espressa favorevolmente nella seduta del 30.5.2017;

Ritenuto di recepire la prescrizione stabilita da citato comma 8 dell'articolo 2 della legge in trattazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017 prot. n. 10948, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, integrata dalla condizioni e dalle proposte operate dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Commissione Urbanistica nelle sedute del 30.5.2017, in premessa richiamate;
- 3) di escludere dall'applicazione delle disposizioni della legge regionale 10.3.2017 n. 7 le aree individuate nelle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, relativamente agli immobili inseriti nei territori di cui alle classi di fattibilità geologica 4ri, 4va,4co, 4m, 4sc, 4pi così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- 4) di stabilire che nelle aree individuate nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, riconducibili nella definizione posta in legenda come aree oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate, così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, l'applicazione delle previsioni di di cui alla L.R. n. 7/2017 è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di uno specifico certificato con cui un tecnico abilitato attesti che il terreno non presenti situazioni di contaminazione di inquinanti oltre i limiti di legge vigenti per la destinazione d'uso prevista e/o che le condizioni del terreno non limitino in alcun modo l'utilizzo dei piani interrati dal punto di vista igienico-sanitario;
- 5) di stabilire inoltre che le aree interessate da situazioni di contaminazione ovvero assoggettate ad operazioni di bonifica, realizzate o da eseguirsi, anche se non indicate nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente P.G.T. si dovrà procedere analogamente a quanto indicato al precedente punto 4);
- 6) di stabilire che le richieste di trasformazione ai sensi della legge regionale 10.3.2017 n. 7 dovranno essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, anche da idonee indagini particolareggiate per il sito specifico di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i. e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14.1.2008 Capitoli n. 6.2.1, n. 6.2.2 e n. 8, pubblicate in G.U. n. 29 del 4.2.2008, che accertino l'assenza di fenomeni locali d'innalzamento della falda (es. falde sospese);
- 7) di dare atto che che, ai fini dell'applicabilità di interventi disciplinati dalla legge in trattazione, si considerano anche i vani *posti ai piani seminterrati o ai piani parzialmente interrati* che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 3.3.29 del vigente Regolamento d'Igiene Locale ad integrazione della declaratoria contenuta al comma 2 dell'art.1 della citata L.R. n. 7 /2017;
- 8) di determinare che:
 - a) ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale, il recepimento delle aree e servizi si intende assolto, conformemente alle previsioni del vigente PGT, mediante l'integrale applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 18, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei Servizi;
 - b) ai fini della determinazione dei valori dell'eventuale monetizzazione delle aree per servizi, devono essere assunti i parametri contenuti nel vigente Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e succ. agg.;
- 9) di definire che le disposizioni normative in trattazione si rendano applicabili nell'ambito dei seguenti Gruppi Funzionali così come definiti dall'articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.:
 - a) Gruppo Funzionale GF I Residenziale;
 - b) Gruppo Funzionale GF II d Attività artigianale di servizio;
 - c) Gruppo Funzionale GF II e Attività di commercio all'ingrosso;
 - d) Gruppo Funzionale GF III Attività terziarie di produzione di servizi;
 - e) Gruppo Funzionale GF IV Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago;
 - f) Gruppo Funzionale GF V Commerciale;
 - g) Gruppo Funzionale GF VI Attività di interesse collettivo e di pubblico interesse;

- 10) di stabilire, in forza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 10.3.2017, che nei locali aventi le destinazioni di cui al precedente punto 9), dalla lettera a) alla lettera g) compresa, il recupero dei vani e locali seminterrati avviene in deroga a tutti i limiti di destinazione e/o di utilizzo indicati nel vigente Regolamento Locale d'Igiene Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004 e s.m.i.
- 11) di riservarsi di riesaminare quanto sopra deliberato qualora pervengano, successivamente alla data della presente deliberazione, suggerimenti da parte del Parco delle Groane volti a rivalutare alcuni elementi del presente dispositivo, fermo restando il rispetto della procedura e dei termini stabiliti dalla legge;
- 12) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 10.3.2017 n. 7 l'allegato documento di modifica dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) elaborato dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica SIT e Patrimonio Immobiliare, unito alla relazione del 4.4.2017 prot. n. 7946, quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

Successivamente,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

stante la necessità di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni legislative introdotte dalla più volte citata legge regionale n. 7/2017,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it / P.Iva 03366130155

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000 In merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 10.3.2017 - I.E.

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 19/06/2017

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO
E SVILUPPO - SETTORE
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE,
VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
MILANI SERGIO
(atto sottoscritto digitalmente)

Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica - S.I.T. e Patrimonio Immobiliare Servizio Pianificazione e S.I.T.

Arese, 15.5.2017

CAD

4ter

comma

e prodotto secondo art. 3bis

formato

originale

di CAD

4ter

4bis

dell'art.3bis commi

ai

Al Sindaco Ing. Michela Palestra Sede

Al Vice Sindaco Arch. Enrico Ioli Sede

Al Segretario Dott Paolo Pepe Sede

Alla Responsabile Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive Arch. Elisabetta Ubezio Sede

Commissione per il Paesaggio Sede

Al Presidente della Commissione Urbanistica

pag. n. 1/6

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10.3.2017 N. 7 " RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI" - 1º PARTE

In data 13.3 us. è stata pubblicata sul BURL la nuova legge regionale n. 7/2017 avente per oggetto "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti"

La finalità di tale nuova disciplina edilizio-urbanistico è il "recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici N. 0010948/ EPANIA GRASSI di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera."

Inoltre la legge regionale stabilisce che il "recupero dei vani e locali seminterrati esistenti è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria." e che "le oppere di recupero dei vani e locali seminterrati siano attuate nel rispetto di tutte le prescrizioni

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.935271 - fax 02.93580465 www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

di

Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica - S.I.T. e Patrimonio Immobiliare Servizio Pianificazione e S.I.T.

gienico-sanitarie vigenti e l'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non sia nferiore a metri 2,40"

Il recupero "dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione".

Gli interventi " di recupero dei vani e dei locali seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT). Qualora sia dimostrato, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione".

Si pone in evidenza in particolare che il comma 2, dell'art. 1 della legge in esame esplicita la definizione di piano seminterrato e di vani e locali seminterrati e precisamente:

1. piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

2. Vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.

Tale definizione non risulta essere pienamente congruente con quanto definito del Regolamento Locale d'Igiene Comunale (R.L.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2004 che all'art. 3.3.29 " Piani al di sotto del piano di campagna", Regolamento, i piani fabbricati che si trovano al di sotto del piano di campagna sono considerati nterrati, seminterrati o parzialmente interrati secondo le seguenti definizioni:

piani interrati: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano completamente al di sotto dello stesso,

Piani seminterrati: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per non meno della metà della loro altezza e del loro perimetro,

Piani parzialmente interrau.

Piani parzialmente interrau.

completamente fuori terra.

In considerazione dei principi enunciati al comma 1, del medesimo articolo 1, della Legge n. 7/2017 si ritiene che quanto descritto nel R.L.I. possa essere considerato integrativo della definizione contenuta nella legge regionale.

The infatti paradossale che un piano interrato debba essere ricondotto alla stretta osservanza poi, al fine dell'adeguamento, richiesto all'art. 1, comma 4 della estemperare al rispetto delle condizioni definite dal Manuale Tecnico, capitolo IV del R.L.I.. Protocollo Firmatario: ST

Per quanto riguarda l'onerosità delle trasformazioni in trattazione si osserva che, ancorchè

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.935271 - fax 02.93580465 www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

dell'art.3bis commi cartacea

CAD

4ter

comma

art.3bis

secondo

prodotto

0

formato

originale

di

CAD

4bis

di

pag. n. 2/6

Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica - S.I.T. e Patrimonio Immobiliare Servizio Pianificazione e S.I.T.

comportanti incremento del carico urbanistico, una serie di interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, non sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005 (e.e.p., ampliamenti fino al 20%, riuso immobili dismessi, edifici pubblici e/o di pubblico interesse) e non devono essere reperite le aree a servizi da cedere al Comune. Inoltre non è dovuta la quota di contributo commissionato al costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 3, del D.P.R. 380/2001 per interventi residenziali fino a 200 mq e per altri, fino a 100 mq, di Slp.

Il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie del PGT e dei regolamenti edilizi.

A conclusione, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si pone l'accento sulla previsione dell'art. 4, comma 1, della legge che stabilisce: "Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, notivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitarie, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivate dalla classificazione P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po di (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio Comunale ivi prevista e comunque non oltre termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazione di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, ndividuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati."

A tal proposito, con nota in data 31.3.2017 prot. n. 7748 il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), n qualità di A.T.O. ha comunicato a tutti i Comuni di riferimento che "CAP Holding S.p.A. si è dotato di uno strumento informatico (P.I.A.), attraverso il quale sarà possibile fornire i dati di soggiacenza della falda di cui all'art. 4 – comma 1 della suddetta legge R.L. in oggetto. Per poter ottemperare a quanto richiesto, approfondirà nel corrente mese ("aprile") a livello regionale la norma in questione al fine di mettere a disposizione delle amministrazioni sul portale WEBGIS, le carte della minima soggiacenza (profondità della falda dal p.c.) e dell'oscillazione media della falda, riferite ad ogni singolo Comune, in modo tale che ... l'Amministrazione possa effettuare le verifiche del caso." Successivamente nota in data 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, con cui il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in qualità di A.T.O. ha trasmesso la tavola della soggiacenza minima della falda, allegata al presente relazione, da cui si evince che vi è un rischio basso e in un piccola parte del territorio, a sud ella Città, un rischio medio; purtuttavia il C.A.P. propone, in considerazione dei valori di oscillazione della falda registrati nel periodo temporale 2001-2016, di acquisire da parte dei proponenti, nel caso di interventi di recupero abitativo degli interrati, ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i. e alle Norme Tecniche Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI

Codice fiscale e partita IVA 03366130155

Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.935271 - fax 02.93580465 www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

di

CAD

4ter

comma

art, 3bis

secondo

prodotto

formato e

originale

di

CAD

4ter

4bis

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica - S.I.T. e Patrimonio Immobiliare Servizio Pianificazione e S.I.T.

Per quanto attiene l'applicazione a livello comunale di tale nuova disciplina si pongono in videnza i seguenti aspetti:

a) dal 1991, anno di adozione del P.R.G., il Comune di Arese ha previsto nell'ambito della disciplina urbanistica locale la possibilità di realizzare al piano interrato o seminterrato locali accessori (taverne, locali hobby, secondi servizi igienici, ecc...) non destinati alla permanenza di persone. Tale possibilità è stata riconfermata nel vigente P.G.T. disciplinando in modo analogo al PRG il concetto di "volume accessorio";

b) nel recente passato sono stati eseguiti interventi di monitoraggio in diversi punti della Città da parte dell'A.T.S (vedesi nota del 2.12.2005 prot.16055 dell'ASL) volti a verificare i livelli di radon ai piani interrati degli edifici. Da tali indagini non sono emerse situazioni di superamento dei limiti (< 400 Bg/m³)

c) lo studio idrogeologico, parte integrante del vigente PGT, individua ambiti del territorio comunale inseriti nella classe 4, ovvero le aree interessate dal Reticolo Idrogeologico e a rischio idraulico;

d) l'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 7/2017 prevede che "i comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale". Pertanto solo se il Comune ha deliberato l'eventuale esclusione di ambiti entro i termini dell'art. 4 della Legge Regionale, può, anche successivamente, operare modifiche o integrazioni a tale identificazione, in caso contrario, il Comune non potrà, trascorsi i 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, operare alcuna determinazione circa l'applicazione di detta disciplina;

e) ai sensi del reperimento delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dei Piani di Governo del Territorio, si ritiene che, stante l'esplicito rinvio del legislatore alla disciplina del PGT, si debbano applicare integralmente tutte le disposizioni di cui agli articoli 18, 1°e 4° capoverso, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei vigenti Servizi;

dall'esame degli ambiti ricompresi nelle zone soggette a vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (aree Parco delle Groane, fascia torrenti Lura e Guisa) non si riscontrano elementi per cui eventuali interventi edilizi previsti dalla citata legge, data la particolare natura dell'intervento (piano interrato), possano compromettere l'aspetto paesaggistico. Per altro si osserva che nell'ambito del Parco delle Groane le zone edificate esistenti nel Comune di Arese sono per la maggior parte assoggettate a preventiva pianificazione, la cui disciplina regolamenta nel dettaglio le modalità di trasformazione. Inoltre, per quanto riguarda gli interrati degli edifici esistenti in località "Valera", questi, per collocazione ed entità, non sono rilevanti al fine di determinare aprioristicamente l'esclusione di un tale ambito dall'applicazione della legge in esame. Da ultimo si sottolinea che in sede di eventuale trasformazione restano valide ed impregiudicate le procedure e le valutazioni connesse al necessario e preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che consentirà una puntuale ed attenta disamina dei singoli interventi proposti;

come innanzi richiamato la legge si applica ai locali seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale si ritiene a tal proposito un raccordo fra la norma legislativa e la puntuale definizione delle destinazioni operata dal vigente P.G.T. per gruppi funzionali (articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.)

Alla luce di quanto sopra palesato, si ritiene di proporre:

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.935271 - fax 02.93580465 www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it pag. n. 4/6

di

CAD

4ter

comma

art.3bis

secondo

prodotto

0

formato

originale

di

CAD

4bis 4ter

dell'art.3bis commi

sensi

ai

cartacea

0

D. N. 0010948/2017 del 15/05/2017 STEFANIA GRASSI, SERGIO MILANI

Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica - S.I.T. e Patrimonio Immobiliare Servizio Pianificazione e S.I.T.

 che venga sottoposto all'esame del Consiglio Comunale un idoneo atto deliberativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle L.R. n. 7/2017;

2. il recepimento delle risultanze rappresentate nei documenti messi a disposizione dal C.A.P. (in luogo dell'A.T.O.) con la nota del 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, circa le condizioni della falda presente nel territorio comunale ed eventuale presenza di effetti di risalita delle acque profonde tali da inibire la permanenze di persone nei piani sotto terra di cui alla nota;

 fatto salvo il recepimento delle indicazioni fornite dal C.A.P., di escludere dall'ambito di applicazione della citata legge le aree individuate:

 a) nelle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, relativamente agli immobili inseriti nei territori di cui alle classi di fattibilità geologica 4ri, 4va,4co, 4m, 4sc, 4pi;

 b) nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, riconducibili nella definizione posta in legenda come aree oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate;

così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000;

4. in aggiunta a quanto indicato al precedente punto, inoltre, che debbano essere comunque escluse dall'applicazione della normativa in esame le eventuali parti di territorio per le quali si riscontrassero situazioni di contaminazione ovvero debbano essere assoggettate ad operazioni di bonifica, realizzate o da eseguirsi, e non censite in sede di definizione del P.G.T.;

nell'ambito di detta proposta deliberativa, venga stabilito che, ai sensi del disposto di cui all'art.
 comma 4, della legge regionale, il recepimento delle aree e servizi si intende assolto, conformemente alle previsioni del vigente PGT, mediante l'applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 18, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei Servizi;

 ai fini dei valori dell'eventuale monetizzazione delle aree per servizi, devono essere assunti i parametri contenuti nel vigente Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e succ. agg.;

7. l'atto deliberativo di cui al precedente punto 1, altresì attesti che, ai fini dell'applicabilità di interventi disciplinati dalla legge in trattazione, si debbano considerare anche i vani che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 3.3.29 del vigente Regolamento d'Igiene Locale ad integrazione della declaratoria contenuta al comma 2, dell'art. 1, della medesima L.R. n. 7/2017;

 in coerenza con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 7/2017, che in sede deliberativa venga esplicitato che le disposizioni normative in trattazione si rendano applicabili nell'ambito dei seguenti Gruppi Funzionali così come definiti dall'articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.:

Gruppo Funzionale GF I – Residenziale;

II. Gruppo Funzionale GF II d – Attività artigianale di servizio;

III. Gruppo Funzionale GF II e - Attività di commercio all'ingrosso;

IV. Gruppo Funzionale GF III - Attività terziarie di produzione di servizi;

V. Gruppo Funzionale GF IV - Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago;

VI. Gruppo Funzionale GF V – Commerciale;

VII. Gruppo Funzionale GF VI – Attività di interesse collettivo e di pubblico interesse;

e che nei locali aventi tutte le suddette destinazioni l'applicazione della legge regionale avviene

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.935271 - fax 02.93580465 www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis co Protocollo N.0010948/2017 del 15/05/2017 Firmacaro: STEFANIA GRASSI, SERGIO MILANI

CAD

4ter

comma

art.3bis

prodotto secondo

ø

formato

originale

di

CAD

4ter

4bis

commi

mune di Arese

. pag. n. 5/6

in deroga a tutti i limiti di destinazione e/o di utilizzo indicati nel vigente Regolamento Locale d'Igiene Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004 e s.m.i..

In considerazione delle valutazioni paesaggistiche che la scelta comunale deve operare si ritiene necessario, nell'ambito del procedimento, acquisire il parere del Parco delle Groane e della Commissione per il Paesaggio Comunale.

Si suggerisce che in seno alla procedura venga acquisito anche il definitivo parere della competente Commissione Urbanistica comunale.

Da ultimo si evidenzia che il termine ultimo per l'assunzione dell'eventuale delibera consigliare ai sensi del citato articolo 4, è il giorno 26.7.2017.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimenti e contributi è gradita l'occasione di porgere cordiali saluti.

> Il Responsabile Area Territorio e Sviluppo (Geom. Sergio Milani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento:	Geom. Sergio Milani
Pratica trattata da:	Arch. Stefania Grassi tel 0293527.243 fax 02.93580465 stefania_grassi@comune.arese.mi.it
Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis L. 241/1990:	Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

D. N.0010948/2017 del 15/05/2017 STEFANIA GRASSI, SERGIO MILANI llegato:

- 1. copia L.R. n. 7/2017;
- parere CAP;
- planimetria ambiti di esclusione sc. 1:5000;
- proposta di deliberazione.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI Codice fiscale e partita IVA 03366130155 tel. 02.935271 - fax 02.93580465 www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

pag. n. 6/6

di

CAD

4ter

comma

originale formato e prodotto secondo art.3bis

di

CAD

4bis


dell'art.3bis commi

sensi

ai

cartacea

Protocollo



Supplemento n. 11 - Lunedi 13 marzo 2017

Legge regionale 10 marzo 2017 - n. 7 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

> IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità e presupposti)

- 1. La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
 - 2. Si definiscono:
- a) piano seminterrato: il plano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del ferreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;
- b) vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.
- 3. Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
- 4. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni iglenico-sanitarie vigenti. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40.
- 5. Il rispetto delle prescrizioni iglenico-sanitarie vigenti di cui al comma 4 e. In particolare, quello del parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione.

Art. 2 (Disciplina edilizia degli Interventi)

- 1. Il recupero del vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionata e non è qualificato come nuova costruzione.
- 2. Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporto il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al carrispondente regime economico-amministrativo. Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo cambio di destinazione d'uso è soggetto al corrispondente regime economico-amministrativo previsto dall'articolo 52 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
- 3. Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, al sensi dell'articolo 52, comma 2 della Lr. 12/2005. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennalo 2004, n. 42 (Codice del benì culturali e del paesaggio, al sensi dell'articolo 10 della legge 6 aprile 2002, n.13) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
- 4. Gli interventi di recupero del vani e locali seminterrati, quolora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di oree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT). Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monelizzazione.
- 5. Anche se comportanti incremento del carico urbanistico, sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'articola 43 della I.r. 12/2005 e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi di recupero del vani e locali seminterrati:
 - a) di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 2016,
 n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
 - b) di cui all'articola 43, comma 2 ter, della l.r. 12/2005;

- c) di cui all'arlicolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
- d) promossi o eseguití su edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o sociale o, comunque, di competenza del comuni o delle Aziende Iombarde per l'edilizia residenziale (ALER).
- 6. I progetti di recupera dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 81 della I.r. 12/2005. Restano ferme le altre prescrizioni in moteria imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.
- 7. I volumi dei vanì e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.
- 8. I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 9. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a duecento metri quadrati per uso residenziale e cento metri quadrati per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata diretamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, commo 3, del d.p.r. 380/2001.

Art. 3
(Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi)

- 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, commo 4, il recupero del vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi, restando valide le norme dell'articolo 72 della I.r. 12/2005.
- 2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.
- 3. Qualora il recupero del locali seminterrati comporti la creazione di autonoma unità ad uso abitativo, I comuni devono trasmettere comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità alle Agenzie di tuteta della salute (ATS) che predispongono obbligatoriamente controlli inerenti l'idoneità igienico-sanitario dei locali, anche relativamente ai valori del gas radon, giusto le linee guida di cui al decreto del Direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ombienti indoor) almeno due volte nel triennio successivo al rilascio del litolo abitativo.

Art. 4 (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)

1. Entro il termine perentoria di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge I comuni, con deliberazione dei Consiglio comunale, molivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suoto e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale Ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero do operazioni di bonifiche in corso o glà effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di rischio nell'utilizzo di spozi seminierrali.



Supplemento n. 11 - Lunedi 13 marzo 2017

- 2. I comuní, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi aliuvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
- 3, Le disposizioni della presente legge si applicano agli Immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 5 (Monitoraggio e clausola valutativa)

- 1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterroti oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni di uso insediarie.
- Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vont e locali seminterrati esistenti.
- 3. A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:
- a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli Interventi di recupero dei vani e locali seminterrali;
- b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
- c) le principali esclusioni previste dal comuni ai sensi dell'articolo 4.
- 4. Il Comitato Parlietico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
- 5. La Giunta regionale rende accessibili I dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludano l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata aggetto.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 marzo 2017

Roberlo Maroni

(Approvata con delibérazione del Consiglio regionale n. X/1463 del 28 febbraio 2017)



CAD

4ter

comma

originale formato e prodotto secondo art. 3bis

di

CAD

commi 4bis 4ter

04/05/2017

del

dell'art.3bis

sensi

sa ai sen: .0010162/:

Protocollo

Copia

Assago, 04/05/2017 Prot. n. 4915

Cod. Progetto:

Da indicare in caso di risposta

Spett.le Comune di Arese Via Roma, 2 20020 - ARESE (MI) Ufficio Tecnico - Urbanistica protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Inviato tramite PEC

Dggetto: Legge Regionale del 10 marzo 2017, n.7 – Recupero dei Vani e Locali Seminterrati Esistenti.

Con riferimento all'Art.4 comma 1 della normativa di cui all'oggetto, in ottemperanza a quanto richiesto, la Scrivente, in qualità di Gestore del S.I.I., trasmette in allegato alla presente:

• Tavola della Soggiacenza Minima della Falda (All.1);

sviluppata tramite un'analisi geostatistica dei dati disponibili, riguardanti le serie storiche complete per l'intervallo temporale 2001 – 2016.

Nel merito, la Tavola della Soggiacenza Minima della Falda individua il valore minimo di profondità dell'acqua raggiunto nell'intervallo temporale 2001 – 2016 dalla falda freatica. Si ricorda che con termine soggiacenza s'intende la profondità del livello della falda misurato dal piano campagna.

La tavola sopramenzionata è stata scelta secondo un approccio al "Worst Case Scenario", ovvero ndicano la peggiore ipotesi possibile per l'intero territorio in esame.

Si fa inoltre presente che, nello stesso intervallo temporale (2001 – 2016), analizzato nell'ambito di codesto Comune, la falda freatica ha mostrato una <u>oscillazione massima superiore ai 2,5 m.</u> Si ricorda che con il termine oscillazione s'intende la fluttuazione, espressa in metri, a cui è sottoposto il livello della falda cartacea a collo N.001 rio: CECILIA S reatica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmallit

Partita Iva. Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571,381,786 euro i.y.

di Arese Comune



Ш

CAD

4ter

comma

art.3bis

secondo

prodotto

0

formato

originale

वेन CAD

4ter

4bis

commi

dell'art.3bis

sensi

al

Arese cartacea

di

Alla luce di quanto sopra, in relazione al Vs specifico territorio Comunale, si ritiene pertanto utile consigliare a codesto Ente di acquisire da<u>l privato proponente ulteriori indagini particolareggiate per il sito</u> specifico, di cui al D.M.11/03/88 s.m.i e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14/01/2008 - Capitoli h.6.2.1, n.6.2.2 e n.8, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.29 del 04/02/08 al fine di individuare eventuali enomeni d'innalzamento della falda (es. falde sospese), riscontrabili solo a livello di dettaglio subcomunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti in calce alla presente.

Nel ringraziarVi, l'occasione è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

La Responsabile Settore Unico Gestione Patrimonio Dott.ssa Cecilia Saluzzi

LTOCOTOLIA SEFERENCE PER la pratica:

LECACOCO LIDERA SE LA COMPANIA SE LA COLOR DE LA COLOR DEL COLOR DE LA COLOR Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (Mil)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502:281 PEC: capholding@legalmaiLit

www.gruppocap.it

Partita Iva. Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156. R.E.A. di Milano n.1612889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

